

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
DELL'ODCEC DI MILANO**

ANNI 2024- 2026

**Piano triennale presentato nella sessione di
Consiglio del 29 gennaio 2024**

Indice

Articolo 1 – Premessa	Pg. 3
Articolo 2- L’Odcec di Milano: approccio alla Trasparenza e alla prevenzione	Pg. 3
Articolo 3- La gestione del rischio: analisi del contesto, valutazione del rischio e trattamento del rischio	Pg. 6
Articolo 4- Attività di controllo e monitoraggio	Pg. 23
 <u>SEZIONE TRASPARENZA</u>	
Articolo 5 – Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità	Pg. 25
Articolo 6 -Obiettivi	Pg. 26
Articolo 7 – Soggetti responsabili	Pg. 26
Articolo 8 - Pubblicazione dati e iniziative pe la comunicazione della Trasparenza	Pg. 27
Articolo 9 Cronoprogramma e azioni conseguenti all’adozione del Piano- Obiettivi strategici del Triennio 2024-2026	Pg. 30
Articolo 10 - Adeguamento del Piano e clausola di rinvio	Pg. 31
Articolo 11 – Entrata in vigore	Pg. 31
Articolo 12- Riferimenti normativi	Pg. 32
Allegati	Pg. 33

Articolo 1- Premessa

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si realizza attraverso un'azione congiunta e coordinata tra un livello "centrale- nazionale" ed uno "decentrato". La strategia a livello nazionale, si realizza mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC); tale Piano, costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri Piani di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT).

A livello decentrato, ogni amministrazione o Ente definisce un PTPCT, predisposto ogni anno da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), che individua il grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cosiddette "misure") volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1,co.5, L.190/2012)

In conformità a quanto sopra esposto, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (di seguito l'Ordine), ha provveduto a redigere il PTPCT, valido per il triennio 2024-2026 e a pubblicarlo, a seguito della approvazione da parte del Consiglio, sul sito istituzionale nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente disponibile [a questo link](#).

Il presente PTPCT - con il quale l'Ordine definisce: la propria politica anticorruzione, gli adempimenti in materia di trasparenza, i processi maggiormente esposti al rischio, le misure - generali e specifiche - di prevenzione della corruzione e le modalità di controllo - pur alla luce delle novità normative entrate in vigore anche di recente e di cui si darà conto in seguito, si pone in sostanziale continuità con il precedente Piano stante la natura dell'Ordine, la sua dimensione e le sostanziali attività che vengono svolte nell'interesse esclusivo degli iscritti.

Si è cercato di adeguare sempre più la struttura ed i contenuti del presente Piano all'impostazione del PNA-2022 (laddove tutta la materia dei contratti in deroga è innovativa rispetto a quanto previsto in precedenti PNA così come quella sulla trasparenza in materia di contratti pubblici), elaborando un PTPCT snello, con maggiore attenzione alla "trasparenza" e alla promozione e all'utilizzo di un approccio di tipo qualitativo rispetto a quello quantitativo basato unicamente su parametri numerici quali indicatori del rischio corruttivo.

Articolo 2- L'ODCEC di Milano: approccio alla Trasparenza e alla prevenzione della corruzione

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano persegue la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali adeguandosi ai precetti normativi vigenti, in quanto compatibili ed applicabili in considerazione della propria missione istituzionale, organizzazione interna e forma di autofinanziamento, elementi che lo caratterizzano e lo rendono un "Ente pubblico non economico specifico e peculiare".

In coerenza e continuità con quanto già attuato negli anni precedenti e con le indicazioni

normative e regolamentari, il presente PTPCT intende il concetto di corruzione nella sua accezione più ampia (riferendosi cioè alle indicazioni di ANAC riportate, di volta in volta, nei relativi PNA quali "abuso da parte di un soggetto dal potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati" o "mancanza di imparzialità"), considerando quindi gli illeciti corruttivi indicati dalla normativa penale e includendo le fattispecie di "corruttela" e "mala gestio" (in generale reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale e riferimento principale al concetto di corruzione di cui alla Legge 190/2012 che comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati).

Mediante la redazione del presente PTPCT l'Ordine per il triennio 2024 – 2026:

- individua la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure -obbligatorie e ulteriori- di prevenzione della corruzione.
- individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, avuto riguardo a modalità e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato;
- riforma parzialmente la propria sezione trasparenza al fine di conferire maggiore semplicità, razionalità ed operatività in relazione all'individuazione dei soggetti referenti della trasparenza, aggiungendo ed eliminando categorie di dati, così conformandosi ancora in maniera più stringente al dettato di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i. così come di recente interpretato dalla Deliberazione ANAC n. 777/2021.
- Aderisce, anche per il prossimo triennio, al cosiddetto "doppio livello di prevenzione" consistente nella condivisione -nel continuo- delle tematiche anticorruzione e trasparenza con le norme generali e nell'adeguamento ai precetti secondo Linee Guida e istruzioni fornite a livello centrale

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (CNDCEC) e opera in conformità alle indicazioni dallo stesso ricevute, fermo restando la valutazione autonoma del proprio livello di esposizione al rischio, che viene specificatamente individuato, pesato e gestito su base annuale.

2.1- Finalità del PTPCT

Il PTPCT è lo strumento di cui l'Ordine si dota per le seguenti finalità:

- prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione, corruttela e *mala gestio* e l'adozione delle misure idonee a contrastare tali fenomeni;
- assicurare la massima trasparenza sulle attività e sulla organizzazione;
- compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge

anticorruzione), dal PNA 2013, dall'aggiornamento al PNA 2015, dal PNA 2016 nella sezione specifica dedicata agli Ordini professionali (parte speciale III,

Ordini Professionali), dalla Deliberazione ANAC 777/2021 nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta e quindi anche dal PNA 2022;

- individuare le misure preventive del rischio e garantendone esecuzione;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- adottare meccanismi di prevenzione, gestione e mitigazione di conflitti di interesse effettivi e/o potenziali;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconfiribilità ed incompatibilità oltre che quelle sul conflitto di interessi e sul c.d. "pantouflage";
- assicurare l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine;
- tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower) anche in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 24/2023;
- garantire l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

Il presente PTPCT che deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto del Codice di Comportamento dell'ODCEC di Milano approvato dal Consiglio dell'Ordine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento (cfr., Allegato 5) Codice di Comportamento), costituisce un atto programmatico dell'attività dell'Ente e le previsioni si applicano e vengono attuate, ciascuno per le proprie competenze, da:

- RPTC;
- Componenti del Consiglio dell'Ordine;
- Componenti del Consiglio di Disciplina;
- Comitato Pari Opportunità;
- Dipendenti;
- Consulenti e collaboratori
- Responsabile della Protezione Dati/ DPO

L'Ordine, nella predisposizione del presente PTPCT, tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che sia il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano

ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del documento stesso.

Articolo 3- La gestione del rischio: analisi del contesto, valutazione del rischio e trattamento del rischio

La presente sezione analizza la gestione del rischio di corruzione e identifica le seguenti fasi:

Fase 1- Analisi del contesto:

- Contesto esterno;
- Contesto interno.

Fase 2- Valutazione del rischio:

- Mappatura delle aree di rischio e dei relativi processi- identificazione del rischio;
- Analisi del rischio
- Ponderazione del rischio;

Fase 3- Trattamento del rischio:

- Individuazione delle misure di prevenzione;
- Attività di controllo e monitoraggio- Programmazione delle misure di prevenzione.

Essa è stata predisposta sulla base del PNA 2022 avuto riguardo alle parti specifiche relative agli Ordini Professionali.

3.1 Fase 1- Analisi del Contesto

Come anche richiesto ed indicato dal PNA 2022 (pag. 22 e ss.), la prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione in considerazione sia delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, ossia al contesto esterno, sia della propria organizzazione, ossia il contesto interno.

- **Contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

1. il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
2. il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Da un punto di vista operativo, l'analisi prevede sostanzialmente due tipologie di attività: 1) l'acquisizione dei dati rilevanti; 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l'Ente si è avvalso degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica (in

particolare, sui dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa alla Presidenza del Senato ogni fine anno e disponibile sul sito istituzionale del Senato

della Repubblica, sui dati contenuti nello studio commissionato da Assolombarda al CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università Statale di Milano e disponibile sul sito istituzionale di Assolombarda e sui dati contenuti dal rapporto "Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia" a cura dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano).

Vengono individuati tra i principali fattori esterni rilevanti:

- l'ambiente sociale-territoriale, culturale, politico, finanziario, economico, naturale e competitivo, a livello internazionale, nazionale e locale nonché,
- le relazioni con i portatori di interessi esterni, le loro percezioni e i loro valori.

Un ulteriore elemento di valutazione per l'ambito territoriale è rappresentato dal Distretto della Corte di Appello di Milano per cui si richiamano le valutazioni espresse dal Procuratore generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano e dal Presidente della Corte di Appello di Milano nella periodica relazione tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario al cui link del sito web della Corte di Appello di Milano si rimanda:

http://www.ca.milano.giustizia.it/stato_giustizia.aspx?pn1=1

nonché quelle contenute nella Relazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia, del Procuratore regionale e del Presidente della Sezione regionale di controllo all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 al cui link del sito web della Corte dei Conti si rimanda:

<https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=2dad14db-43d5-4ca1-b9c9-31d5b181542b>

Si deduce, quindi, che il contesto esterno dell'Ente (Regione Lombardia) evidenzia un quadro criminale multiforme, ma l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano non è stato interessato da alcuna indagine.

Ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 139 del 2005, l'Ordine è un Ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e del Ministero della Giustizia.

L'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti Terzi richiedenti sia pubblici sia privati ed è l'organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine nell'ottica di preservare l'interesse pubblico.

Le attribuzioni assegnate all'Ordine, così come individuate dal Dlgs 139/2005 sono:

- Formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell'Albo e del Tirocinio;
- Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti;
- Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;

- A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine;
- Repressione dell'uso abusivo del titolo di Dottore commercialista ed Esperto contabile e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- Rilascio di pareri eventualmente richieste da Pubbliche amministrazioni (P.A) su argomenti attinenti la professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile;
- Organizzazione della formazione professionale continua.

In considerazione del contesto esterno, l'ODCEC di Milano esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale che attualmente sono quasi 10.000.

I principali soggetti portatori di interessi (stakeholders) che si relazionano con l'Ordine sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- gli iscritti all'Albo/ al Tirocinio;
- le Pubbliche Amministrazioni;
- gli Enti Locali;
- le Università;
- le Autorità Giudiziarie;
- altri Ordini e Collegi professionali;
- Il CNDCEC e il Ministero

- **Contesto interno e attività svolte**

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.

L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'Ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta da:

- il Consiglio dell'Ordine formato da n. 15 Consiglieri, di cui un Presidente, un Vicepresidente, un Consigliere Segretario e un Consigliere Tesoriere;

- il Consiglio di Disciplina Territoriale formato da n. 15 Consiglieri;
 - il Collegio dei Revisori;
 - il Comitato Pari Opportunità;
-
- la struttura amministrativa composta da 1 Dirigente, 10 dipendenti e 7 lavoratori somministrati
 - un Responsabile dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine.

L'analisi del contesto interno descrive una situazione pressoché immutata, poiché non emergono eventi corruttivi di alcun genere che siano mai stati segnalati all'Autorità giudiziaria o particolari problematiche legate alla legalità per l'Ordine.

Rispetto allo scorso PTPCT, nel presente Piano si segnala:

- una riduzione del personale dipendente (dovuta al verificarsi di n. 3 pensionamenti nel corso dell'anno 2023);
- l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine (cfr. delibera di consiglio del 02/10/2023) e del CNDCEC (cfr. delibera di consiglio del 12/12/2023) del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (per cui l'Ordine sta attendendo un riscontro da parte del Ministero);
- la riorganizzazione del personale (a seguito dei punti precedenti) approvata con delibera di Consiglio dello scorso 18 dicembre 2023 nella cui seduta è stato deliberato sia il nuovo Organigramma che aggiornato il Regolamento di Organizzazione;
- la prosecuzione del progetto di digitalizzazione e transizione al digitale dell'Ordine iniziato lo scorso anno.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e le relative competenze si svolgono e sono regolate dalla normativa di riferimento.

Il Consiglio continua a lavorare in buona sinergia con il personale amministrativo dell'Ordine, questo consente un costante confronto ed un monitoraggio continuo dell'attività su entrambi i fronti, quello politico e quello amministrativo.

Occorre altresì ricordare la gratuità dell'incarico dei Consiglieri dell'Ordine e, quindi, l'esenzione (o esimente) contemplata nel co. 1-bis dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 vigente che prevede, come attestato dalle stesse Linee Guida di cui alla Deliberazione Anac 241/17, che *gli obblighi di cui al co. 1, lett. da a) ad f) non sussistono nei casi in cui gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.*

Si conferma ad ogni modo che qualsiasi decisione viene sempre condivisa tra il RPTC e il Consiglio direttivo in maniera dialogata e aperta, a garanzia di tutela delle decisioni assunte e delle modalità di scelta dei fornitori utilizzate.

Da ultimo, si segnala la prosecuzione delle attività di adeguamento al nuovo GDPR (Regolamento UE n. 679/2016), in continua fase di implementazione, e il registro dei trattamenti è in costante fase di revisione ed aggiornamento alla luce della vigente normativa in materia.

Soggetti coinvolti nel PTPCT

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPCT dell'Ordine, risultano coinvolti i seguenti soggetti:

Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a predisporre gli obiettivi strategici dell'Ente in materia di anticorruzione e misure di Trasparenza; approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto.

Consiglio di Disciplina dell'Ordine

Il Consiglio di disciplina dell'Ordine, nello svolgimento della propria attività, è coinvolto, insieme al Consiglio direttivo e all'intera struttura dell'Ordine nel processo di identificazione del rischio e di attuazione delle misure di prevenzione.

Comitato Pari Opportunità

Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine, nello svolgimento della propria attività, ove occorra, potrebbe venire coinvolto, nel processo di identificazione del rischio e di attuazione delle misure di prevenzione.

RPCT- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il RPCT, dott.ssa Paola Tiraboschi (tel 375.67.99.815 – email dirigente@odcec.mi.it) Dirigente dell'Ordine, è stato nominato dal Consiglio con delibera del 16/01/2017, ed opera in conformità alla normativa vigente, sia relativamente alle attività da svolgere sia alle responsabilità connesse.

Il RPCT, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla normativa e dettagliatamente precisati nel PNA 2022 (Pagg. 52 e ss). nonché nell'Allegato 3 del PNA 2022 medesimo e della Deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 è in possesso dei requisiti di professionalità e di integrità connessi al ruolo, non riveste ruoli operativi nelle aree di rischio tipiche degli Ordini e dialoga costantemente con il Consiglio dell'Ordine.

Il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;*
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;*
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai dipendenti;*
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;*
- e) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*

- f) *verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs n.39/13*
- g) *cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;*
- h) *segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;*
- l) *deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato od a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art 331 c.p.p.) e informarne l'ANAC;*
- m) *presenta al Consiglio dell'Ordine la relazione annuale;*
- n) *riferisce al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.*

Il RPCT può richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Responsabili d'Area

I Responsabili d'Area, con qualifica di posizione organizzativa, prendono attivamente parte alla predisposizione del PTPC fornendo i propri input e le proprie osservazioni. Prendono, altresì, parte al processo di implementazione e attuazione del PTPC, in quanto il RPCT si avvale della propria collaborazione, con particolare riferimento all'attività di mappatura dei processi. Operano, inoltre, come controllo di prima linea rispetto alle attività poste in essere dagli Uffici della propria Area.

Dipendenti

I dipendenti sono impegnati nelle attività e nel processo di identificazione del rischio e di attuazione delle misure di prevenzione. Prendono, altresì, parte al processo di implementazione e attuazione del PTPCT anche partecipando attivamente al corso annuale di formazione operando, come controllo di prima linea, rispetto alle attività poste in essere.

Obblighi del dipendente

Tutti i dipendenti, anche quelli privi di qualifica dirigenziale:

- *devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse;*
- *devono partecipare al processo di gestione del rischio;*
- *devono svolgere attività informativa anche per eventuali illeciti al Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;*
- *mantengono il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi;*
- *sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.*

OIV - Organismi indipendenti di valutazione

A fronte del disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l'Ordine non è dotato di OIV.

I compiti dell'OIV in quanto compatibili ed applicabili, verranno svolti dal soggetto di

tempo in tempo designato per competenza. Nel caso dell'Ordine di Milano tale ruolo è demandato al Collegio dei Revisori.

Referente OCC- Responsabile dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine.

Ai sensi del D.M 24 settembre 2014 n. 202, l'Ordine è iscritto nel Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento. Il Referente per l'OCC dell'Ordine, l'Avv. Doriana Martini, nello svolgimento della sua attività collabora all'attività di identificazione del rischio e di attuazione delle misure di prevenzione.

RASA

Al fine della compilazione ed aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33 -ter del Decreto-Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2017, l'Ordine ha individuato il proprio soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) nominando per tale incarico il Dirigente dott.ssa Paola Tiraboschi (tel 375.67.99.815 – email dirigente@odcec.mi.it).- Il RASA, tramite il supporto dell'ufficio di Segreteria, procederà ad alimentare la banca dati BDNCP in conformità con e previsioni del Dlgs 36/2023 e dei conseguenti atti applicativi dell'ANAC in materia di digitalizzazione dei Contratti Pubblici.

RTD - Responsabile Transizione al digitale

Nominato ai sensi dell'articolo 17 del CAD (Dlgs. n. 82/2005 e s.m.i) e della Circolare n. 3/2018, il RTD è chiamato a dare impulso all'attuazione di tutte le iniziative dell'amministrazione legate al digitale, attraverso "poteri di impulso e coordinamento nei confronti di tutte le figure coinvolte nella realizzazione degli atti preparatori e di attuazione delle pianificazioni e programmazioni previste dal Piano Triennale". L'Ordine ha individuato il proprio soggetto Responsabile per la Transizione al digitale (RTD) nominando per tale incarico il Dirigente dott.ssa Paola Tiraboschi (tel 375.67.99.815 – email: dirigente@odcec.mi.it).

DPO - Data protection officer

In considerazione del Reg. UE 2016/679 e della normativa italiana di integrazione del D.Lgs. 196/2003, l'Ordine ha proceduto alla nomina del proprio Data Protection Officer nella persona dell'Avv. Elisa Bachin (email dpo@odcec.mi.it)

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento, e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e DPO, questo ultimo, è chiamato a supportare l'Ordine, in qualità di Titolare del Trattamento per gli aspetti attinenti alla privacy ed alla protezione dei dati personali.

3.2 - F a s e 2 - Valutazione del Rischio

3.2.1 Approccio metodologico alla gestione del Rischio


In osservanza alle previsioni contenute nel PNA e nell'art.1 , comma 9 della Legge n. 190/12 si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente

soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, rappresentato questo da condotte tipiche (fattori di rischio): le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 nonché quelle ulteriori specificamente

connesse alle attività istituzionali dell'Ordine di cui al PNA 2019.

Per ciascun processo, tra quelli ricompresi nelle aree di rischio di cui sopra, sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi seguendo le fasi di seguito rappresentate in forma grafica.

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione



3.2.2 .Valutazione e trattamento del rischio

Secondo il PNA 2019, la valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)".

Tale "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

1.- Mappatura della aree di rischio e dei relativi processi- identificazione del rischio

La mappatura dei processi è fondamentale per poter valutare il rischio: non si può valutare il rischio se non sono stati individuati i processi.

L'identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della mappatura dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'Amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l'ANAC, *“questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia*

efficace di prevenzione della corruzione”.

Per una corretta identificazione dei rischi occorre:

- definire l'oggetto di analisi, ossia le aree a rischio e i relativi processi riferiti all'attività dell'Ordine;
- individuare le tecniche di identificazione e le fonti informative, ossia le risultanze degli incontri del RPCT con l'articolazione degli uffici dell'Ordine, l'esame dei documenti e banche dati e le risultanze dei controlli;
- individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Dopo la “mappatura”, l'oggetto di analisi può essere: l'intero processo; ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo l'Autorità, *“Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti”.*

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”.

Data la dimensione organizzativa dell'Ordine, è stata svolta una analisi per aree di rischio e, all'interno di esse, di singoli “processi” (senza scomporre gli stessi in “attività”, fatta eccezione per i processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture).

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.

Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un **“registro o catalogo dei rischi”** dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di “tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi”. Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Dalla mappatura svolta dal RPCT unitamente ai referenti degli Uffici competenti, si elencano nell'**Allegato 1) “Registro del rischio con valutazione e modalità di trattamento - PTPCT 2024-2026”** per ciascuna area di operatività, i processi in cui potrebbe configurarsi un rischio di corruzione, corruttela o *mala gestio*. Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

L'elenco è stato aggregato nelle cosiddette “aree di rischio” intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio sono state distinte in generali e specifiche.

Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il Registro dei rischi è contenuto nel presente PTPCT quale **Allegato 1) "Registro del rischio con valutazione e modalità di trattamento - PTPCT 2024-2026"** costituisce parte integrante del presente PTPCT ed è da intendere come un documento in itinere che necessita di essere continuamente monitorato ed aggiornato.

2- Analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA ha un duplice obiettivo:

- a) il primo è quello di comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione;
- b) il secondo è quello di stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle relative attività.

Fattori abilitanti

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

I fattori presi in considerazione dalla presente analisi sono la **probabilità** dell'accadimento e l'**impatto** del medesimo sull'Ordine.

Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario *"evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione"*.

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

a) Scelta dell'approccio valutativo

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

Secondo l'ANAC, "considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un **approccio di tipo qualitativo**, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".

L'Ordine ha ritenuto di proseguire nel c.d. **approccio qualitativo** per la stima di esposizione al rischio, aderendo alle indicazioni di ANAC.

b) Individuazione dei criteri di valutazione

In relazione all'approccio qualitativo di cui sopra, l'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti".

Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

L'analisi condotta si basa sulla presenza e correlazione di fattori, quali la **probabilità** e **l'impatto (gravità)**.

Il risultato dell'analisi è una valutazione (c.d. "giudizio di rischiosità")

Gli specifici criteri richiesti dall'approccio qualitativo adottato dall'Ordine hanno quale fondamento la **probabilità** dell'accadimento dell'evento correttivo e la forza dell'**impatto** "reputazione" ed economico che tale evento può avere, secondo la seguente tabella:

Significato dei Fattori di **Probabilità** e **Gravità**

	Basso	Medio	Alto
Probabilità	Accadimento raro	Accadimento realizzabile / Accadimento che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo	Accadimento che si ripete ad intervalli brevi
Impatto (Gravità)	Effetti reputazionali ed economici trascurabili	Effetti reputazionali ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)	Effetti reputazionali ed economici seri e per i quali si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)

All'interno e per ciascuno dei criteri sopra esposti vengono individuati ulteriori elementi

identificativi ("indicatori di rischio") volti a definire in maniera il più possibile precisa il grado di probabilità di accadimento e quello di impatto.

Indicatori della Probabilità:

In particolare, sono **indicatori di probabilità** quale criterio di valutazione del rischio, la presenza dei seguenti processi all'interno dell'assetto organizzativo dell'Ente:

Indicatori della Probabilità	Processo definito con decisione collegiale
	Processo regolato da normativa esterna
	Processo soggetto a controllo (esempio Revisori)
	Processo senza effetti economici per l'Ordine
	Processo senza effetti economici per Terzi
	Processo regolato da regolamenti e procedure interne
	Processo del cui svolgimento viene data visibilità sul sito istituzionale

Misurazione della probabilità:

Misurazione della probabilità	Presenza di 3 indicatori della probabilità	Valore basso
	Presenza di 2 indicatori della probabilità	Valore medio
	Presenza da 1 indicatore della probabilità e a diminuire	Valore alto

Indicatori di Impatto (Gravità):

Sono invece **indicatori di impatto** i seguenti elementi:

<u>Indicatori di impatto</u>	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione
	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine
	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine
	Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione
	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine;
	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5anni

Misurazione dello Impatto (gravità):

Misurazione dello Impatto (Gravità)	Presenza al massimo di 1 indicatore dello impatto	Valore basso
	Presenza di 2 indicatori dello impatto	Valore medio
	Presenza di 3 indicatori dello impatto e oltre	Valore alto

c) rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al precedente punto è stata coordinata dal RPCT. Le informazioni sono state rilevate dall'RPCT anche attraverso forme di autovalutazione (c.d. self assessment), oltre che rilevando dati oggettivi. (per es. i dati sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT ecc..)

d) formulazione di un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per ogni oggetto di analisi (processo) e, tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione per ogni singolo processo dei criteri illustrati in precedenza individuando un valore medio di rischio per ciascuno dei processi stessi.

Nella misurazione effettuata, il calcolo del grado di rischio (c.d. **“Giudizio di rischiosità”**) è individuato moltiplicando il fattore di probabilità con il fattore di impatto il cui risultato determina la seguente matrice del rischio:

Matrice del rischio

		Impatto		
		Basso	Medio	Alto
Probabilità	Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio
	Medio	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
	alto	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Alto

Significato della valutazione del rischio (c.d. “Giudizio di rischiosità”)

Rischio Basso	La probabilità di accadimento è rara e l'impatto dell'accadimento genera effetti trascurabili e o marginali. Il trattamento pianificato di questo rischio è eventuale
Rischio Medio	L' accadimento dell'evento è probabile e l'impatto produce effetti minori e mitigabili. Il trattamento di questo rischio va pianificato e finalizzato nel termine di 1 anno dalla individuazione
Rischio Alto	La probabilità di accadimento è alta/ricorrente. L'impatto genera effetti seri. Il trattamento di questo rischio è immediato e completato nel termine di 6 mesi dalla individuazione

I risultati dell'analisi dei rischi sono stati riportati nel presente PTPCT nell' **Allegato 1)** **“Registro del rischio con valutazione e modalità di trattamento - PTPCT 2024-2026”**

3. - Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, dovranno essere valutate le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione.

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

3.3 - Fase 3 – Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase che individua le misure di prevenzione dei rischi individuati. È una fase concreta in cui si individuano le misure di prevenzione già in atto presso l'Ordine e si programmano le misure di prevenzione da adottare.

Individuazione delle Misure di prevenzione

L'individuazione delle misure di prevenzione è attività congiunta del RPCT con l'intero Ente.

Le misure di prevenzione, a titolo esemplificativo, possono essere:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di promozione dell'etica;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di regolamentazione;
- misure di formazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina dei conflitti di interesse.

Ciascuna tipologia di misure può dar luogo ad una misura generale o specifica a seconda che incida sull'intera organizzazione (misura di prevenzione generale) o su una problematica specifica (misura di prevenzione specifica).

Misure di prevenzione generali

Oltre all'adeguamento alla normativa in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e, predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente, si pongono in evidenza le seguenti **misure generali**:

Formazione

Nella programmazione del piano annuale formativo rivolto al personale dipendente viene annualmente inserita la disciplina relativa alla formazione materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tale formazione, fatti salvi casi particolari per cui potrà essere proposto un aggiornamento su specifiche materie, coinvolgerà tutti i dipendenti con l'estensione anche a tutti i Componenti del Consiglio e del Consiglio di Disciplina e potrà essere erogata sia da Consulenti legali dell'Ordine sia da soggetti Terzi formatori.

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

In conformità al disposto del D.lgs. 39/2013, sia all'atto del conferimento dell'incarico, sia tempestivamente in caso di nuovi incarichi, l'Ordine verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende conferire l'incarico.

Il soggetto cui è conferito l'incarico, all'atto della nomina, rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di acquisizione dell'efficacia della nomina.

Codice di comportamento

Gli obiettivi e le attività di cui al PTPCT dell'Ordine possono essere conseguiti e posti in essere solo attraverso la sensibilizzazione a mantenere comportamenti eticamente appropriati e corretti.

Anche per l'anno corrente l'Ordine promuove l'applicazione del Codice di comportamento, che è pubblicato sul sito web istituzionale, per il personale coinvolto, non solo in relazione ai dipendenti presenti in organico ma anche presso tutti i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano attività e/o servizi per l'Ente.

Così come indicato all'art. 1 comma 4 del Codice di comportamento dell'Ordine - " *Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, a tutti i Consiglieri componenti del Consiglio dell'Ordine e ai Consiglieri di Disciplina*", tale codice viene esteso anche a tutti i Consiglieri dell'Ordine e al Consiglio di Disciplina.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, l'Ordine inserisce negli incarichi o nei contratti clausole specifiche finalizzate a ritenere il rispetto del Codice come condizione di validità dell'accordo/incarico stesso.

Misure a tutela del dipendente segnalante (whistleblowing)

La procedura di gestione delle segnalazioni di violazioni o irregolarità riscontrate dal personale interno durante l'attività lavorativa e le tutele previste sono disciplinate nel Codice di comportamento specifico dei Dipendenti adottato dall'Ordine. Tale procedura è adottata in conformità alla normativa di riferimento, alle Linee Guida e della D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano

venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. normativa sul whistleblowing).

Relativamente al dipendente che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività, il PNA 2019 (per come richiamato anche nel PNA 2022- cfr., pg 35) prevede che siano accordate al “whistleblower” (“segnalante”) le seguenti misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

A tal fine l'Ordine in conformità con quanto previsto a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. 24/2023 si è dotato di un proprio canale di segnalazione disponibile a questo link:

<https://ordinedeidottoricommercialistiedegliesperticontabilidimilano.whistleblowing.it/#/>

Come già evidenziato nella relazione del RPCT, non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Le modalità di segnalazioni di violazioni o irregolarità riscontrate dal personale interno, sopra riportate, si applicano per quanto applicabili, alle segnalazioni effettuate dal personale esterno.

Il RPCT procede ad una preliminare valutazione circa la ragionevolezza e serietà delle segnalazioni ricevute dal personale esterno. Il RPCT conserva in modo adeguato le segnalazioni ricevute e la documentazione relativa al successivo procedimento di verifica ed accertamento delle condotte oggetto di segnalazione.

Obblighi di informazione

I dipendenti informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

In particolare, i dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile qualsiasi anomalia accertata e le motivazioni della stessa.

Rotazione del personale

La rotazione del personale, ormai da qualche anno, è stata individuata come una misura utile ad abbattere il rischio corruttivo ed il PNA 2019 (richiamato anche nel PNA 2022) definisce in maniera compiuta due tipi di rotazione:

a) *La rotazione straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».*

Questo tipo di rotazione non è mai stata attuata in questo Ordine in quanto non si è mai

verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

b) La rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b).

Tale rotazione è attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico dell'Ordine e in considerazione della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate.

Si è trattato finora di interventi attivati nella logica del percorso di revisione delle modalità operative che garantisca la maggiore condivisione delle attività tra gli operatori, come indicato anche da ANAC nel paragrafo 7.2 del PNA 2016. Tale riorganizzazione, proposta al Consiglio a partire dal 2017, approvata, così come già indicato al precedentemente punto 3.1. "Contesto interno e attività svolte", con delibera di Consiglio del 18 dicembre 2023, prevederà ancora possibili interventi organizzativi ed eventuali conseguenti variazioni di incarichi nei prossimi anni.

Mappatura dei processi

Nel corso del 2023 è stata avviata dall'Ordine una mappatura dei processi organizzativi "a livello settoriale" con la collaborazione dei Capi Area, titolari di posizioni organizzative. In concomitanza dell'avvio del processo di Transizione al Digitale dell'Ordine, che ha coinvolto in primis l'Ufficio Tirocinanti, si è partiti dall'analisi dei processi che coinvolgono l'area del Tirocinio per poi procedere, via via, con l'approfondimento della mappatura dei processi organizzativi propri degli altri Uffici.

Disposizioni in materia di rischio pantouflage (Divieti post-employment)

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC che sono confluiti in una apposita sezione del PNA 2022 (cfr. pagg. 63 e ss.)

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, l'Ordine procede, per il tramite del RPCT, ad un'ulteriore verifica di quanto segue ovvero che:

- Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
- Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16 ter, decreto legislativo n.165/2001.

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Le misure ulteriori e specifiche sono tarate sull'attività che l'Ordine pone in essere, sulle modalità di svolgimento dei compiti istituzionali, sull'organizzazione interna e ovviamente sui processi propri di ciascun Ente.

Avuto riguardo agli elementi sopra indicati, l'Ordine si dota delle misure come indicate nell'allegato 1) - "**Registro del rischio con valutazione e modalità di trattamento - PTPCT 2024-2026**" dove sono indicate tutte le misure specifiche adottate dall'Ordine.

A completamento di quanto sopra descritto, altra misura utile è costituita dall'attività di monitoraggio svolta nel continuo dal RPCT.

Articolo 4 - Attività di controllo e monitoraggio

Nel PNA 2022, l'ANAC si sofferma diffusamente sull'importanza del monitoraggio quale fase fondamentale per il successo del sistema di prevenzione della corruzione, invitando gli Enti a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato.

L'attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure di prevenzione è svolta dal RPCT sulla base di un piano di monitoraggio e di controlli stabilito annualmente, che tiene conto della ponderazione del rischio e quindi della maggiore probabilità di accadimento nei processi ritenuti rischiosi.

Nella Tabella 78 - Monitoraggio per amministrazioni con dipendenti da 16 a 30 contenuta a pag. 62 del PNA 2022 si prevede che quanto alla Cadenza temporale è raccomandato che il monitoraggio venga svolto almeno due (2) volte l'anno. Quanto al Campione, "*rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata*".

Premesso quanto sopra, l'Ordine, non essendoci stati negli ultimi 10 anni casi di corruzione, essendo confermato un rischio pressoché sempre di livello "basso", al fine di evitare un immotivato aggravamento dell'attività amministrativa, non ritiene indispensabile procedere ad un campionamento oltre la percentuale indicata nella tabella sotto riportata, ovvero oltre il 5%.

L'esito annuale dei controlli, oltre a trovare spazio nella Relazione annuale del RPCT, viene sottoposto dal RPCT al Consiglio che, in caso di evidenti inadempimenti, assumerà le iniziative ritenute più opportune.

Il Piano dei controlli è allegato al presente PTPCT (**Allegato 4**) "**Piano dei controlli del RPCT PTPCT 2024-2026**) ha valenza annuale e viene rimodulato nel triennio di riferimento a seconda del livello di progressione dei presidi anticorruzione.

In particolare:

Programmazione delle misure di prevenzione

Per effettuare il monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori secondo quanto indicato nel capitolo 6 dell'Allegato 1 del PNA 2019 si stabilisce il **termine del 30/11/2024 e, in ogni caso, prima dell'aggiornamento del PTPCT.**

Per abbattere il rischio corruttivo, si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale.

Misure generali <i>(CFR box n. 22 pag. 34 All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 5 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
Definizione di standard di comportamento	Verifica incontri e comunicazioni SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
Regolamentazione	Verifica adozione di procedure interne del processo o di attività SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
Segnalazione e protezione dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una comunicazione da inviare ai dipendenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

SEZIONE TRASPARENZA

Articolo 5 – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

La trasparenza costituisce il presidio fondamentale alla lotta alla corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

In quest’ottica, l’Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti, in quanto compatibili e la predisposizione della sezione trasparenza è stata fatta in ottemperanza del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed in conformità con quanto recentemente previsto dalla Deliberazione ANAC n. 777/2021.

La valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013) viene condotta dall’Ordine sulla base della propria attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio, applicazione in quanto compatibile dei principi di cui al D.Lgs. 165/2001 (cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del DL 101/2013).

Un’elencazione, **da ritenersi non tassativa**, delle attività svolte dall’Ordine è rinvenibile nella seguente tabella:

Attività	Unità Organizzativa e Referente
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo e dall’Elenco speciale e dall’Albo STP	Ufficio Albo – Consigliere delegato alla Commissione Albo, Tutela e Ordinamento
Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	Ufficio Albo – Consigliere delegato alla Commissione Albo, Tutela e Ordinamento
Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	Ufficio Tirocinio – Consigliere delegato alla Commissione Tirocinio
Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	Ufficio Tirocinio – Consigliere delegato alla Commissione Tirocinio

Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	Segreteria Consiglio di disciplina - Presidente Consiglio di Disciplina territoriale
Accredito eventi formativi, realizzazione e gestione degli stessi	Ufficio Formazione – Consiglio dell’Ordine – Consigliere Delegato
Riconoscimento crediti FPC degli Iscritti	Ufficio FPC – Consiglio dell’Ordine
Pareri e/o valutazioni in materia di onorari e compensi professionali	Ufficio Commissioni -- Consiglio dell’Ordine – Commissione Liquidazione Parcelle
Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio professionale, tra gli Iscritti nell’Albo e tra questi e i loro clienti.	Segreteria di Presidenza – Presidente – Consiglio dell’Ordine
Accesso documenti amministrativi	Segreteria di Presidenza – Segretario

Articolo 6 – Obiettivi

La “Sezione Trasparenza” ha ad oggetto le misure e le modalità che l’Ordine adotta per l’implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell’adeguamento, le tempistiche per l’attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli predisposti.

Articolo 7 – Soggetti responsabili

La presente sezione si riporta integralmente a quanto già rappresentato nei precedenti paragrafi relativamente ai soggetti coinvolti, con le seguenti integrazioni che si rendono opportune per la peculiarità della misura della trasparenza.

1. Responsabile per la trasparenza

Con Delibera del 16 gennaio 2017 il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha nominato il Dirigente dott.ssa Paola Tiraboschi quale Responsabile per la trasparenza e della prevenzione della corruzione dell’Ente, cui fanno capo le attività di vigilanza previste al capo VI del D. Lgs. 33/2013 e all’art. 15 1° comma del D.P.R. 62/13, tenendo altresì conto delle istruzioni del Consiglio Nazionale in qualità di Ente vigilante ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 139/2005.

I compiti in capo al Responsabile della Trasparenza sono:

- promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza;
- curare il coinvolgimento delle unità organizzative dell'Ente;
- sovrintendere e controllare l'attuazione del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione;
- ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini.

Il Personale dell'Ordine

Il personale dell'Ordine è tenuto alla formazione/reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo lo Schema presente nell'Allegato 2 della Deliberazione Anac 777/2021 (**Allegato 2) Elenco degli obblighi di Pubblicazione – PTPCT 2024_2026**). Nello specifico, il personale:

- si adopera per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- si adopera per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ordine, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità;
- collabora attivamente e pro-attivamente con il RPCT e con i soggetti preposti all'adeguamento alla normativa nel reperimento dei dati obbligatori e/o da questi richiesti e sia nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

Articolo 8 – Pubblicazione dati e iniziative per la comunicazione della Trasparenza

Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" e la presente sezione è parte integrante e sostanziale del PTPCT. Ai fini della comunicazione delle iniziative di trasparenza, l'Ordine,

contestualmente all'adozione del PTPCT e al fine di mettere tutti i dipendenti in grado di assolvere con consapevolezza agli obblighi, organizza, annualmente, un incontro formativo interno finalizzato alla condivisione del PTPCT.

2. Misure Organizzative

Amministrazione trasparente

La strutturazione della sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito istituzionale dell'Ordine di Milano tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni istituzionali dell'Ordine, alle indicazioni fornite dal Decreto-legge n. 101/2013 in materia di adozione dei principi del D.lgs. 165/2001, all'inciso "in quanto compatibile" di cui all'applicazione del decreto trasparenza a Ordini e Collegi professionali.

Le modalità di popolamento dei dati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" sono le seguenti:

- in alcune circostanze, le informazioni vengono pubblicate mediante collegamento ipertestuale a documenti già presenti sul sito istituzionale;
- in alcuni casi mediante il ricorso alle Banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 del DLgs. 33/2013;
- in tutti gli altri casi, la pubblicazione si effettua con il materiale l'inserimento del documento/dato ad opera del soggetto responsabile alla pubblicazione

I link a pagine, documenti e in genere gli atti vengono utilizzati nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati".

Obblighi e adempimenti

Gli obblighi e gli adempimenti cui l'Ordine è tenuto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'**Allegato 2)** al presente documento (Schema degli obblighi di Trasparenza 2024) che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La tabella indica in maniera schematica l'obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito amministrazione trasparente in cui deve essere inserito.

La tabella deve ritenersi integrata dall'Allegato 2a) conforme all'Allegato I della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificato con Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, pubblicata a seguito dei provvedimenti di digitalizzazione dell'intera filiera degli appalti pubblici.

L'ANAC ha, inoltre, approvato l'aggiornamento 2023 al PNA 2022 con la Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, aggiornamento che è dedicato, tra l'altro, alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa sulla base delle disposizioni in materia di digitalizzazione del nuovo codice appalti.

Al paragrafo 5 dell'aggiornamento 2023, l'Autorità fornisce puntuali indicazioni sui diversi regimi di trasparenza da attuare in base alla data di pubblicazione del bando/avviso e dello stato dell'esecuzione del contratto alla data del 31/12/2023, sulla base degli obblighi di pubblicazione già definiti con la deliberazione n. 264/2023.

In particolare, sono previsti tre distinti regimi di pubblicazione:

a. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023

La pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022.

b. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

La pubblicazione avviene in base a quanto contenuto nella Delibera ANAC n. 582/2023 contenente il comunicato d'intesa con il MIT sull'avvio del processo di digitalizzazione (paragrafo "Pubblicazione dati ai fini di trasparenza").

c. Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del

nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC nelle delibere n. 261 del 20 giugno 2023 (in particolare l'art. 10) e nella delibera n. 264 del 20 giugno 2023 (in particolare l'art. 3).

Permane l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" per i dati, i documenti e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e indicati nell'Allegato 1 della delibera n. 264/2023.

Per quanto, infine, concerne la trasparenza in tema di contratti pubblici relativi al PNRR resta ferma la disciplina speciale dettata dal MEF.

Modalità di pubblicazione

Per la redazione del programma il Responsabile della trasparenza si relaziona con i dipendenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano.

I dati, che devono essere pubblicati secondo le scadenze previste dalla Legge e, in mancanza di scadenza indicata, secondo il criterio della tempestività, devono essere trasmessi dagli uffici e dai soggetti individuati come responsabili ai soggetti che hanno in carico la gestione della sezione Amministrazione Trasparente, che procedono alla tempestiva pubblicazione.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure organizzative

Il RPCT, anche con l'eventuale ausilio di un consulente specificatamente dedicato, pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza, secondo quanto stabilito nel piano di monitoraggio e controllo.

Disciplina degli Accessi

Accesso agli atti e Accesso civico

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 mediante l'applicazione del proprio Regolamento nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.

Attraverso tale Regolamento vengono disciplinati i seguenti diritti di accesso:

- a) Accesso documentale o accesso agli atti, ovvero il diritto dell'interessato alla partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le disposizioni della Legge 241/1990 e del DPR 184/2006;
- b) Accesso civico o accesso civico semplice, ovvero il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 2bis e art. 5, co. 1 del Decreto Trasparenza;
- c) Accesso generalizzato, ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati e

documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le previsioni dell'art 2bis e dell'art 5, co 2 e 5 bis del Decreto Trasparenza.

L'Ordine, così come suggerito ed indicato nel precedente PTPCT, a partire dalla fine dell'anno 2023 (cfr. Doc. "Regolamento di organizzazione" e "Organigramma" deliberati nella seduta di Consiglio del 18 dicembre 2023) ha iniziato un processo di aggiornamento generale dei Regolamenti attualmente utilizzati al fine di un opportuno adeguamento con le vigenti normative in materia.

Articolo 9 Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano-Obiettivi strategici del Triennio 2024-2026

L'Ordine, anche per il triennio 2024 – 2026 intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli obiettivi strategici adottati con specifica delibera di Consiglio dello scorso 18 dicembre 2023 con specifico riferimento all'area anticorruzione e trasparenza.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati e sintetizzati gli obiettivi strategici, programmati su base triennale, cui si darà avvio sin dal 2024.

OBIETTIVI STRATEGICI 2024-2026

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO
<p>FORMAZIONE: MAGGIORE DIVULGAZIONE DELLA CULTURA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p>	<p>La divulgazione della cultura della trasparenza è un fattore determinante per la lotta alla corruzione e per questo, l'Ordine, in prosecuzione del percorso formativo già avviato nel corso degli anni precedenti, intende rafforzare le forme di divulgazione al proprio interno, ritenendo di adottare la seguente azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti, i Consiglieri, i Revisori e i componenti del CPO, nonché in materia di contratti pubblici e relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza;

<p>REGOLAMENTI ODCEC MI: AGGIORNAMENTO DEI VIGENTI REGOLAMENTI ADOTTATI DALL'ORDINE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'Ordine intende revisionare, laddove e qualora necessario, i Regolamenti adottati che non risultano essere più in linea con la normativa vigente partendo da una generale rivisitazione e strutturazione dei testi nel suo complesso, aggiornandoli e rendendoli conformi alle previsioni normative entrate in vigore negli specifici ambiti di interesse.
--	---

Tali obiettivi, fissati nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla predisposizione del sistema di prevenzione, costituiscono un corollario necessario ed essenziale del PTPCT e sono finalizzati, tra l'altro, a promuovere un maggiore livello di trasparenza dell'Ordine.

Articolo 10 - Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano viene aggiornato con cadenza annuale ed ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia anche su impulso del nuovo Consiglio in carica.

Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza vengono proposti dal RPTC ed approvate con provvedimento del Consiglio.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione al personale dipendente e ai consulenti e collaboratori

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la Legge n. 190 del 2012, il D.lgs n. 33 del 2013 e il D.lgs n. 39 del 2013.

Articolo 11 - Entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore dal 30 gennaio 2024.

Articolo 12 - Riferimenti Normativi

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del triennio 2024 - 2026 ("PTPCT 2024- 2026") è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n° 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" ovvero anche solo L. 190/2012).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art 1 della l n° 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" ovvero anche Dlgs. 33/2013)
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconferibilità e incompatibilità", ovvero anche Dlgs. 39/2013)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n° 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante "Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n° 382, recante "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali"
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n° 6 recante "Modificazioni agli ordinamenti professionali"
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n° 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n° 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n° 137, recante "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n° 148";
Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – c.d. "nuova legge professionale";
- Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
- Regolamento (UE) 2016/679 concernente le "Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati" nonché dal Dlgs n. 196/2003 così come riformato dal Dlgs. n. 101/2018;
- D.L. 31 Agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013 n.125, nelle parti relative agli ordini professionali (art.2, co. 2 e 2 bis);
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.";
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

ed in conformità a:

- Delibera ANAC (già CIVIT) n° 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC n. 145/2014 del 21 ottobre 2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L n°190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali";
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015);

- *Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016);*
- *Delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";*
- *Delibera ANAC n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013, Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».*
- *Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";*
- *Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici;*
- *Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;*
- *Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 Novembre 2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;*
- *Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 Novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019);*
- *Deliberazione ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 pubblicata il 14 dicembre 2021 riguardante "proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali";*
- *Deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2023) di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (in appresso, PNA 2022);*
- *Deliberazione ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".*

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto applicabile e compatibile, secondo il disposto dell'art. 2 bis, co. 2 del DLgs. n. 33/2013 per come anche richiamata nell'apposita sezione del PNA 2022 a cui si fa in ogni caso rimando. Trattasi di c.d. "rinvio dinamico" ovvero essa ha l'effetto di dare rilevanza a tutte le norme che la fonte di volta in volta è in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono. Il PTPCT 2024 - 2026 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono siano letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

Allegati

Allegato 1 – "Registro del rischio con valutazione e modalità di trattamento - PTPCT 2023-2025"

Allegato 2- "Elenco degli obblighi di pubblicazione- PTPCT 2024 – 2026"

Allegato 2a) Allegato I della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023- Obblighi di Trasparenza

Allegato 3 –" Verbale e schede per il monitoraggio del PTPCT per l'anno 2024"

Allegato 4- "Piano dei controlli del RPCT- PTPCT 2024- 2026"

Allegato 5_ "Codice di comportamento" disponibile sul sito dell'Ordine al link:

<http://www.odcec.mi.it>